



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 2 ottobre 2013

Ns. Prot. n. 1767

COMUNE DI BASCIANO
c.a. RESPONSABILE AREA TECNICA
via del Municipio
64030 BASCIANO (TE)
postacert@pec.comune.basciano.te.it

All'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
via di Ripetta, 246
00186 ROMA
protocollo@pec.avcp.it

Al Revisore dei Conti del Comune di BASCIANO
via del Municipio
64030 BASCIANO (TE)
postacert@pec.comune.basciano.te.it

E, p.c.

ALLA PREFETTURA DI TERAMO
prefettura.prefte@pec.interno.it

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA
segreteria@ingpec.eu

OGGETTO:	Determina RG n° 356 del 28 agosto 2013 avente per oggetto: <i>“affidamento incarico professionale ing. Rapagnani Ivano per progettazione definitiva – esecutiva dei “lavori di sistemazione strada comunale di collegamento tra il Capoluogo e contrada Villa Barnabeo”.</i> <i>Importo complessivo del progetto €. 760.000,00.</i> AFFIDAMENTO CON <u>SEGNALAZIONE PROCEDURA DI</u> <u>CONTRASTO D.LGS 163/2006.</u>
-----------------	--

Con riferimento all'oggetto lo scrivente Ordine, ha preso visione della determina in argomento e della delibera di Giunta Municipale n° 66 adottata in data 31.08.2013 che ha approvato il menzionato progetto con relativo Quadro Economico:

Importo dei lavori a base d'asta	€. 540.000,00
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 20.327,24
A)- SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI €.	560.327,24
B)- SOMME IN AMMINISTRAZIONE:	
- per I.V.A. 21% su Euro 560.327,24 =	€. 117.668,72
- per spese tecniche	€. 39.000,00
- per CNPAIA ed IVA sulle spese tecniche	€. 10.077,60
- per art. 92, comma 5° del D. Lgs. n°163 del 12.04.2006	€. 11.206,54
- per espropriazioni, atti, ecc...	€. 16.500,00
- per spese generali e di gara	€. 2.000,00
- per imprevisti e/o lavori in economia	€. 3.219,90
Sommano in Amministrazione	€. 199.672,76
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO	€. 760.000,00

Dalla disamina degli atti e del Q.E. si è rilevato che:

1. **le competenze tecniche verranno quantificate in una Convenzione di Incarico ancora da stipulare;**
2. **la determina di incarico non riporta e non assume impegno di spesa per il pagamento della progettazione che quindi è condizionata al conseguimento del finanziamento;**
3. **la mancanza di specifica analitica delle prestazioni richieste e dei relativi compensi, specifica necessaria per la verifica delle soglie di applicazione.**
4. **nomina del responsabile del procedimento dopo l'approvazione del progetto esecutivo**

In merito al secondo punto si ricorda che sia l'AVCP, la Giustizia Contabile che quella Ordinaria, hanno in modo costante segnalato l'impossibilità di condizionare il pagamento al raggiungimento del finanziamento, in piena applicazione delle direttive Europee e dei contenuti del D. Lgs 163/2006 che nel testo vigente recita:

Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

1. **Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.** Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli [articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143](#), e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

Per quanto attiene al primo e terzo punto si ricorda al RUP che l'AVCP con deliberazione n° 27 dell'8.04.2009 ha affermato che “non è corretto determinare l'importo base dell'affidamento tenendo conto del ribasso derivante dalla negoziazione con un professionista individuato preventivamente e fiduciarmente”.

Per quanto attiene al quarto punto, atteso il ruolo del responsabile del procedimento, si ritiene che la nomina così come appare nelle D.G.C.n. 66 del 31.08.2013 è in totale contrasto con la norma di riferimento.

Appare quindi evidente che l'individuazione della soglia posta a base dell'affidamento deve essere preventivamente individuata dal RUP, applicando le aliquote previste per i lavori da eseguire (art. n° 262 regolamento LL. PP.), senza dividere in più parti la progettazione al fine di eludere le note soglie di affidamento.

Il medesimo articolo n° 262 del Regolamento esclude dal computo delle prestazioni solo le parti svolte all'interno della stazione appaltante, e pertanto la determina di affidamento di incarico deve specificare quali sono le prestazioni da affidarsi all'esterno e quelle da svolgere all'interno.

Per quanto sopra risulta palese che le criticità contestate sono valide e non pretestuose.

Lo scrivente Ordine si rende conto perfettamente delle difficoltà che le Amministrazioni hanno nel reperire fondi da destinare a lavori di sicura pubblica utilità, e soprattutto delle difficoltà a mettere in atto procedure che rispondano alle tempistiche (pazzesche) che Enti di rango superiore, come Stato e Regione, non hanno alcuna remora a dettare (forse perché già si conoscono i Comuni con le carte già in regola).

Cionondimeno questo Ordine non può esimersi dall'invitare codesto Comune, ed il RUP che ne assume la responsabilità, al rispetto della trasparenza voluta dal D. Lgs 163/2006 nei termini e per le criticità sopra evidenziate.

Allegati

Atto n. 356 del 12 agosto 2013

Atto n. 66 del 31 agosto 2013



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)